

Codice A1702A

D.D. 5 febbraio 2018, n. 167

Azienda agri-turistico-venatoria "La Trevisana" (TO). Rinnovo della Concessione e della zona per addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia di tipo "C".

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii. con la quale sono stati approvati i criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alla dimensione territoriale e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie;

vista la determinazione dirigenziale n. 319 del 18.11.1998 con la quale è stata confermata e rinnovata l'azienda faunistico-venatoria "La Gorra" di ettari 702 ubicata nel territorio dei Comuni di Moncalieri, Carignano, La Loggia e Villastellone, zona faunistica della Provincia di Torino, a favore del Signor Michele CASALE, fino al 31.01.2005;

vista la determinazione dirigenziale n. 14 del 09.01.2008, di rinnovo dell'AFV "La Gorra" sino al 03.01.2017;

vista la determinazione dirigenziale n. 358 del 10.12.1998 con la quale è stata autorizzata la trasformazione parziale dell'azienda faunistico-venatoria "La Gorra" in azienda agri-turistico-venatoria denominata "La Trevisana" con rilascio di concessione per ettari 155, ubicata nel territorio dei Comuni di Moncalieri e La Loggia, zona faunistica della Provincia di Torino, a favore della Signora Maria Teresa GALFIONE, fino al 31.01.2005;

vista la determinazione dirigenziale n. 71 del 09.03.1999 con la quale è stata istituita una zona per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, di tipo "C", con facoltà di sparo, su fauna selvatica di allevamento appartenente alle specie fagiano, starna, germano reale e quaglia, avente una superficie di ettari 46, nell'azienda agri-turistico-venatoria "La Trevisana";

vista la determinazione dirigenziale n. 265 del 04.11.2004 con la quale sono state rinnovate la concessione dell'azienda agri-turistico-venatoria "La Trevisana" e la zona per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, di tipo "C" con facoltà di sparo, fino al 31.01.2009;

vista la determinazione dirigenziale n. 49 del 13.03.2006 di spostamento della suddetta zona per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, di tipo "C" con facoltà di sparo, come individuata nella planimetria agli atti, nell'azienda agri-turistico-venatoria "La Trevisana";

vista la determinazione dirigenziale n. 1108 del 27.11.2008 con la quale:

- è stato preso atto della rinuncia della concessione, da parte del concessionario Signor Michele CASALE, dell'azienda faunistico-venatoria "La Gorra" ubicata nel territorio dei Comuni di Moncalieri, Carignano, La Loggia e Villastellone, zona faunistica della Provincia di Torino.
- è stata autorizzata la modifica territoriale mediante esclusione di ettari 38 e inclusione di ettari 352 appartenenti alla cessata azienda faunistico-venatoria "La Gorra", per una superficie complessiva risultante dell'agri-turistico-venatoria "La Trevisana" pari ad ettari 479;
- è stata rinnovata la concessione di azienda agri-turistico-venatoria "La Trevisana" di ettari 479, fino al 31.01.2018;
- è stata rinnovata la zona per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo di tipo "C", su fauna selvatica di allevamento appartenente alle specie fagiano, starna, pernice rossa e quaglia, avente una superficie di ettari 143, fino al 31.01.2018;

vista la determinazione dirigenziale n. 1257 del 19.12.2016 con la quale:

- è stata autorizzata la permuta territoriale con riduzione della superficie dell'azienda agri-turistico-venatoria "La Trevisana" ubicata nei Comuni di Moncalieri, Carignano, La Loggia e Villastellone e ricadente nella zona faunistica della Città Metropolitana di Torino, mediante esclusione di ettari 46.15.00 ed inclusione di ettari 23.97.00 e per l'area delimitata nella planimetria agli atti, per cui la superficie complessiva dell'azienda risulta di ettari 456.82.00, ferme restando tutte le altre condizioni stabilite con il precedente provvedimento di concessione;
- è stata autorizzata la riduzione territoriale e lo spostamento della zona per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo, di tipo C, da ettari 143 ad ettari 136.53.60, il tutto per l'area delimitata nella planimetria agli atti;

vista l'istanza in data 24.10.2017 del Concessionario Signora Galfione Maria Teresa, intesa ad ottenere il rinnovo della concessione e il rinnovo della zona per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo di tipo "C", su fauna selvatica di allevamento appartenente alle specie fagiano, starna, pernice rossa e quaglia;

preso atto della dichiarazione resa che nessuna modificazione anche di carattere agro-fauno-forestale si è verificata nello stato di fatto dell'azienda faunistico-venatoria;

constatato che l'azienda agri-turistico-venatoria denominata "La Trevisana" confina con il sito di Rete Natura 2000 "Lanca di Santa Marta (Confluenza Po-Banna IT1160017)" individuato ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" e 2009/147/CE "Uccelli" per la conservazione di specie e habitat d'interesse comunitario e per la costituzione della Rete Natura 2000;

considerato che in data 30 ottobre 2017 è pervenuta all'Ente di Gestione delle Aree protette del Po Torinese l'istanza del Concessionario per l'attivazione della procedura di valutazione d'incidenza;

vista la comunicazione del Settore prot. n. 40616/A1702A inviata al concessionario in data 14.11.2017 di sospensione del procedimento di rinnovo della concessione dell'azienda agri-turistico-venatoria e il rinnovo della zona per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo di tipo "C", su fauna selvatica di allevamento appartenente alle specie fagiano, starna, pernice rossa e quaglia, in attesa della conclusione del procedimento di valutazione d'incidenza;

vista la determinazione dirigenziale n. 011 del 24 gennaio 2018 dell'Ente di Gestione delle Aree protette del Po Torinese che esprime, rispetto al rinnovo della concessione dell'azienda agri-turistico-venatoria "La Trevisana" giudizio positivo di Valutazione d'incidenza, a condizione che vengano rispettati, per quanto inerenti l'attività in oggetto, i disposti della DGR 54-7409 del 07/04/2014 e s.m.i. e i disposti delle misure di conservazione sito-specifiche, nonché le ulteriori prescrizioni indicate al punto 5) dell'istruttoria tecnica allegata alla determinazione dirigenziale n. 011 del 24 gennaio 2018, che si intendono qui integralmente richiamate;

constatato che la richiesta di rinnovo è stata avanzata in conformità alle disposizioni vigenti;

visto il verbale redatto dal funzionario incaricato dell'istruttoria;

ritenuto, pertanto, di accogliere la sopraindicata istanza, rinnovando la concessione dell'azienda agri-turistico-venatoria "La Trevisana" ubicata nei Comuni di Moncalieri, Carignano, La Loggia e Villastellone e ricadente nella zona faunistica della Città Metropolitana di Torino e il rinnovo della zona per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo di tipo

“C”, su fauna selvatica di allevamento appartenente alle specie fagiano, starna, pernice rossa e quaglia, a favore della Signora Maria Teresa GALFIONE, fino al 31.01.2027;

vista la DGR 29 dicembre 2016, n. 41 - 4515 avente ad oggetto "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca delle deliberazioni della Giunta regionale 27 settembre 2010, n. 64-700, del 28 luglio 2014, n. 26-181 e del 16 marzo 2016, n. 14-3031";

attestato, secondo quanto previsto del Piano triennale di prevenzione della Corruzione 2016-2018, il rispetto dei tempi di conclusione del presente procedimento stabiliti dal citato provvedimento;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

vista la l. 157/1992 e ss.mm.ii.;

visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. 30.03.2001, n. 165;

visto l'art. 17 della l.r. 23/2008 e ss.mm.ii.;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016,

determina

- di rinnovare la concessione dell'azienda agri-turistico-venatoria “La Trevisana” di ettari 456.82.00, ubicata nei Comuni di Moncalieri, Carignano, La Loggia e Villastellone e ricadente nella zona faunistica della Città Metropolitana di Torino e il rinnovo della zona per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia di ha 136.53.60, con facoltà di sparo di tipo “C”, su fauna selvatica di allevamento appartenente alle specie fagiano, starna, pernice rossa e quaglia, a favore della Signora Maria Teresa GALFIONE, fino al 31.01.2027.

Il concessionario è tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nella l. 157/1992 e ss.mm.ii., nella D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii., nella D.G.R. n. 13-25059 del 20.07.1998 e ss.mm.ii., nella determinazione dirigenziale n. 358 del 10.12.1998 e nella determinazione dirigenziale n. 71 del 09.03.1999.

Il concessionario è tenuto altresì al rispetto, per quanto inerenti l'attività in oggetto, dei disposti della DGR 54-7409 del 07/04/2014 e s.m.i. e dei disposti delle misure di conservazione sito-specifiche “Lanca di Santa Marta (Confluenza Po-Banna IT1160017)” individuato ai sensi della Direttiva 92/43/CEE “Habitat” e 2009/147/CE “Uccelli” per la conservazione di specie e habitat d'interesse comunitario e per la costituzione della Rete Natura 2000, nonché delle ulteriori prescrizioni indicate al punto 5) dell'istruttoria tecnica allegata alla determinazione dirigenziale n. 011 del 24 gennaio 2018 dell'Ente di Gestione delle Aree protette del Po Torinese, che si intendono qui integralmente richiamate.

La mancata osservanza delle prescrizioni sopracitate comporterà la revoca/sospensione del presente provvedimento.

La presente determinazione sarà trasmessa al concessionario e alla Città Metropolitana di Torino.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
- Dott. Paolo BALOCCO -